

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1980

Presidenza del Presidente DE CAROLIS

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, relativi alle vacanze nella carriera di concetto » (858)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE pag. 53, 55, 56 e *passim*
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione 53, 54
55 e *passim*

FILETTI (MSI-DN) 56, 57, 60

GARGANI, sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia . . . 58, 59, 60 e *passim*

ROSI (DC) 57, 58

TROPEANO (PCI) 56, 60, 61 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, relativi alle vacanze nella carriera di concetto » (858)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, relativi alle vacanze nella carriera di concetto ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Prego il senatore Di Lembo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame va anch'esso inquadrato nella logica degli ultimi disegni di legge approvati da questa Commissione che, pur auspicando una rapida approvazione dei nuovi codici di procedura, ha ritenuto che l'accelerazione, anche se parziale, dei processi potesse essere agevolata dalla copertura immediata, o quanto meno molto rapida, dei vuoti esistenti negli organici del personale degli uffici giudiziari. Per rendere ciò possibile, questa Commissione ha approvato una norma che consente di tenere aperta, per un lasso di tempo abbastanza ampio, la graduatoria dei concorsi espletati per l'assunzione di perso-

nale dipendente dall'amministrazione giudiziaria, con esclusione dei magistrati.

La finalizzazione di una tale scelta è evidente: la copertura immediata dei posti che si rendono vacanti negli organici è necessaria per ovviare a carenze di personale in uffici nei quali la perfetta funzionalità si pone in rapporto di causa ed effetto con la rapidità di risposta alla domanda di giustizia. Certo è indispensabile che si rivedano il processo penale e quello civile, ma è altrettanto indispensabile che tutte le strutture dell'amministrazione giudiziaria funzionino a pieno regime e senza le disfunzioni che anche la mancanza di personale può determinare. Ed è a mio avviso opportuno ribadire che ogni disfunzione nella pubblica amministrazione è causa di malcontento e scalfisce la credibilità nelle istituzioni che un corretto vivere civile postula e pretende, ma che il ritardo nella risposta alla domanda di giustizia provoca senz'altro maggiore danno, con effetti moltiplicatori che hanno incidenza anche sul funzionamento degli altri settori della pubblica amministrazione.

È noto, soprattutto agli operatori del diritto, che vi è nel ruolo organico della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia un ampio scoperto, che incide negativamente sull'efficienza strutturale ed organizzativa dell'amministrazione della giustizia, al quale il presente disegno di legge tende a porre rimedio, anche se solo parzialmente.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 310 del 1° dicembre 1973, fu revocato un precedente decreto ministeriale 12 giugno 1973, con il quale era stato indetto un concorso per esami a 492 posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia, e furono indetti pubblici concorsi distrettuali, per esami, per la stessa qualifica, per tutti i posti disponibili presso gli uffici aventi sedi nell'ambito territoriale di 23 distretti di corte d'appello. La revoca del precedente concorso si era resa opportuna a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, che, in conformità alla vigente normativa in materia

di accesso ai pubblici impieghi, allo scopo di accelerare la procedura concorsuale, prevede l'eliminazione delle due prove scritte e la modifica del programma oggetto del colloquio per il concorso per esami per la nomina a segretario nel ruolo citato.

Il nuovo bando, per la copertura di 2.005 posti disponibili alla data del decreto ministeriale, limitava per ogni candidato la partecipazione al concorso per i posti relativi ad un solo distretto di corte d'appello. Per ciascun distretto di corte d'appello era prevista una autonoma graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punti della votazione riportata da ciascun candidato. Successivamente, con decreto-legge 14 aprile 1978, numero 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 18 aprile 1978, si stabilì di aumentare l'organico del personale della carriera di concetto degli uffici giudiziari di 1.170 unità e di provvedere alla copertura di detti nuovi posti, nonché di quelli che fossero risultati vacanti alla data del decreto stesso, detratte le aliquote di cui agli articoli 8 (posti da conferire mediante pubblico concorso riservato al personale della amministrazione giudiziaria in possesso dei prescritti requisiti) e 21 (posti da conferire mediante concorso per passaggio di carriera) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, mediante assunzione degli idonei dei citati concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

Le assunzioni hanno avuto luogo secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, che, a tal fine, sono rimaste aperte per due anni e cioè fino al 14 aprile 1980. A quest'ultima data sono residue circa 400 vacanze, secondo una stima ministeriale, suscettibili di aumento a seguito delle dichiarazioni di decadenza e cessazione.

Per coprire tali posti vuoti, l'articolo unico del disegno di legge al nostro esame stabilisce di riaprire le graduatorie dei concorsi compartimentali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973, prevedendo però un diverso meccanismo per l'assunzione degli idonei, che, tenendo conto dell'esperienza maturata, assicuri una immediata copertura dei posti vuoti. Le assunzioni de-

gli idonei dei più volte citati concorsi compartimentali, per tutti i posti vacanti o che si renderanno vacanti alla data del 31 dicembre 1980, avranno luogo seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale predisposta dal Ministero di grazia e giustizia sulla base della classificazione riportata nei rispettivi concorsi e dei titoli preferenziali. Per essere inseriti in tale graduatoria unica nazionale gli interessati devono inoltrare regolare domanda entro venti giorni dalla pubblicazione della legge. La domanda può indicare anche le eventuali preferenze in ordine alla residenza, ma deve comunque contenere la dichiarazione di disponibilità a raggiungere qualsiasi sede, in caso di nomina. L'amministrazione cioè vuole garantirsi la possibilità di coprire gli organici degli uffici che più hanno bisogno di personale e, per evitare aspettative negli assunti, impone l'obbligo ai nominati di prestare servizio effettivo per cinque anni nel distretto ove è sito l'ufficio di destinazione, senza possibilità di trasferimento o di distacco in uffici aventi sede in circoscrizioni diverse. Gli idonei, che abbiano inoltrato domanda di assunzione, devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione entro venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La provvisorietà dell'assunzione in servizio è determinata dal fatto che, così come prescrive l'articolo 5 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271, può essere comminata la decadenza dall'impiego per la mancata o ingiustificata assunzione di servizio nel termine stabilito, oppure per la mancata o incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto. Sarebbe però opportuno specificarlo; come sarebbe opportuno chiarire che, così come prescrive l'ultimo comma dell'articolo 7 dello stesso decreto-legge, « nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia ».

Andrebbe perciò aggiunto alla fine dell'articolo il seguente comma: « Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271, nonché le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 dello stesso decreto-legge ». Per evitare, però, che possano esserci delle carenze, propongo di aggiungere invece: « Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le disposizioni del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 16 giugno 1978, n. 271, in quanto compatibili ». Queste disposizioni, infatti, si riferiscono alla presentazione dei documenti, alla possibilità di sanare eventuali irregolarità della documentazione, alla decadenza del diritto alla nomina in prova, alla perdita dell'efficacia dell'assunzione provvisoria.

Va precisato ancora che, per la determinazione dei posti vacanti, si tiene conto dei casi di riammissione in servizio dei dipendenti cessati dal servizio per dimissioni, per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, cioè dello statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per concludere, mi permetto di rivolgere l'invito alla Commissione ad approvare il disegno di legge in esame, anche se esso potrebbe sembrare in contrasto con l'interesse di giovani alla ricerca di primo impiego e perciò interessati a concorrere per la assunzione nella pubblica amministrazione e quindi anche negli uffici giudiziari, in quanto appare a tutti evidente la prevalenza dell'interesse a dotare rapidamente del personale necessario tutti gli uffici giudiziari, soprattutto quelli in sedi poco richieste.

P R E S I D E N T E Ringrazio il relatore per la sua ampia esposizione e lo prego di tenere conto di questa mia breve osservazione e, se del caso, di formulare un emendamento.

Nell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame si dice: « Le assunzioni han-

2^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1980)

no luogo seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei che abbiano fatto domanda entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge». Ritengo sia necessario un emendamento che introduca una norma la quale sancisca l'entrata in vigore della legge al momento della sua pubblicazione, altrimenti potrebbero decorrere termini di natura sostanziale durante la *vacatio legis*. Inoltre, se questi «venti giorni» possono sembrare troppo pochi, si può portare a trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento il termine per la presentazione delle domande, così come avviene normalmente per tutti i concorsi. Dichiaro aperta la discussione generale.

T R O P E A N O . Il Presidente mi ha preceduto per quanto riguarda una parte delle osservazioni che intendevo fare in relazione alla formulazione dell'articolo unico al nostro esame. Per quanto riguarda l'esposizione del relatore, concordo con le sue osservazioni e ritengo che la preoccupazione, pur legittima, che ha espresso riferendosi all'aspettativa dei giovani di partecipare ai concorsi, è giustificata soltanto in parte, nel senso che un numero considerevole dei giovani che troveranno occupazione attraverso l'estensione dell'ammissione in servizio degli idonei che hanno partecipato al concorso del 1973 è iscritto anche nell'elenco speciale dei giovani in cerca di prima occupazione. Praticamente, pertanto, andremmo incontro anche ad una esigenza di questo tipo.

Ritengo giusto prorogare a trenta giorni il termine previsto nel primo comma dell'articolo unico, che poi è il termine che normalmente viene assegnato in tutti i casi simili: mentre, per quanto attiene l'emendamento aggiuntivo proposto dallo stesso relatore, ritengo che la stessa finalità si potrebbe raggiungere inserendo al primo comma, dopo le parole: « Per la formazione della graduatoria unica nazionale », le altre: « e per l'assunzione », e dicendo poi: « si applicano le disposizioni... in quanto compatibili ».

Dovremmo prevedere anche la possibilità (non ho formulato alcun emendamento in proposito, ma ritengo che la Commissione possa riflettere su questa proposta) di

garantire, nella maggior misura possibile, l'utilizzazione degli idonei nell'ambito delle regioni di rispettiva provenienza. Questa è una esigenza molto importante per i giovani e ce ne rendiamo conto se riflettiamo sulla entità degli stipendi assegnati e delle spese che devono affrontare soprattutto in sede di assegnazione provvisoria. Trasferire un campano in Piemonte e un lombardo in Calabria significherebbe compiere opera certamente non meritoria nell'interesse di questi giovani ed anche nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, perchè tutti ci rendiamo conto con quale spirito e utilità questi sarebbero portati a prestare la loro opera.

Allora ritengo che, ad evitare questo, sia bene prevedere in che modo sia possibile procedere ad una assegnazione preferenziale, ovviamente nei limiti delle possibilità, nelle circoscrizioni di provenienza.

F I L E T T I . Abbiamo più volte rilevato come la cosiddetta crisi della giustizia sia dovuta generalmente anche a carenze riflettenti il personale ed i mezzi a disposizione dell'amministrazione giudiziaria. Il disegno di legge in esame si propone di eliminare alcune deficienze relative al personale in quanto tende all'assunzione in servizio di coloro i quali sono stati dichiarati idonei nei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

Per quanto concerne la mia parte politica, dichiaro che si presta adesione alla proposta governativa, atteso che la stessa serve appunto ad eliminare le denunciate carenze.

Nel merito del disegno di legge, dirò che, poichè è opportuno che la emananda legge entri in vigore all'atto della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, sembra altrettanto conferente che il termine per la presentazione della domanda di assunzione, previsto nel testo in esame in venti giorni dalla pubblicazione, sia aumentato; ed a me sembra che debba essere aumentato a sessanta giorni, perchè non è dato a tutti poter compulsare tempestivamente la *Gazzetta Ufficiale*. Molti interessati, pertanto, si potrebbero trovare nella condizione di non avere op-

portuna conoscenza della norma legislativa e di ritardare quindi nella proposizione della domanda.

Per quanto concerne poi l'ultima parte del primo comma, là dove si fa riferimento alla formazione della graduatoria unica nazionale, a me pare che sia opportuno — così come hanno già rilevato sia il relatore che il senatore Tropeano — che si richiami anche l'assunzione. Riterrei peraltro preferibile eliminare lo specifico riferimento alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, e fare solo un riferimento di carattere generico a tale decreto-legge; in altri termini, a mio parere, sarebbe più esatto dire: « . . . si applicano le disposizioni del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271, in quanto compatibili », poichè potrebbero esserci nello stesso anche altre norme utili al caso in esame, cioè all'assunzione di questo personale.

Dichiaro infine che il richiamo alla necessità di una destinazione preferenziale nell'ambito della circoscrizione di provenienza mi sembra anch'esso conferente ed opportuno.

A questo punto desidererei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su una interrogazione con risposta scritta da me presentata ieri al Ministro di grazia e giustizia, che implicitamente afferisce al problema in esame. In tale interrogazione, relativa alla situazione di un altro concorso a 560 posti di impiegati della carriera di concetto del Ministero della giustizia, tenutosi di recente e nel quale gli idonei sono stati appena 150, si invita il Governo, in via eccezionale, in relazione al fatto contingente dell'esistenza di numerose carenze e deficienze nell'organico, ad ammettere alla prova orale quanti abbiano superato con la sufficienza la prova scritta. Ora, cogliendo l'occasione della discussione del presente disegno di legge, mi chiedo se non sia possibile, nella stessa linea di interventi in cui si inseriscono le disposizioni in esame, procedere, da parte del Governo, all'accoglimento della richiesta da me avanzata nell'interrogazione in questione. Comprendo perfettamente che si tratta di un problema che

potrebbe avere conseguenze di carattere generale, nei confronti cioè anche di concorsi indetti da altri Ministeri; ritengo però che le particolari esigenze della giustizia possano giustificare la deroga da me richiesta con l'interrogazione presentata ieri. Lo sottopongo comunque all'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo, augurandomi che possa essere risolto positivamente.

R O S I . Anche a nome del Gruppo al quale appartengo dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in esame, che è volto a risolvere concretamente parte dei problemi dell'amministrazione della giustizia colmando le attuali consistenti deficienze nell'organico della carriera di concetto.

Mi dichiaro inoltre d'accordo con le indicazioni date dall'onorevole relatore e dal Presidente. In particolare concordo sull'opportunità di prorogare a 30 giorni il termine per la presentazione delle domande, mentre avrei delle perplessità a prorogarlo ulteriormente perchè le necessità dell'amministrazione della giustizia, come è noto, sono notevoli e pressanti. Così pure sono d'accordo sul fatto che la legge entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ritengo infine che non ci si debba dolere se, apparentemente, i giovani vengono trascurati un poco con il presente disegno di legge. Con l'immissione in carriera di coloro che hanno partecipato al concorso indetto con il decreto ministeriale 16 novembre 1978, infatti, si renderanno evidentemente liberi dei posti che automaticamente, sia pure in modo indiretto, verranno occupati dai giovani.

Mi dichiaro anche favorevole all'inserimento alla fine del primo comma, dopo le parole: « Per la formazione della graduatoria unica nazionale », delle altre: « e per la assunzione », suggerito dal senatore Tropeano.

Per quanto attiene infine l'opportunità di una particolare disposizione che garantisca l'utilizzazione degli idonei nell'ambito delle circoscrizioni di provenienza, dirò che a me pare che a ciò in parte supplisca la possibilità, già prevista nel secondo comma del di-

segno di legge, per gli interessati di indicare eventualmente le loro preferenze e che per il resto sarebbe sufficiente una raccomandazione, in tal senso, da seguire nei criteri di assegnazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D I L E M B O, *relatore alla Commissione.* Desidero innanzi tutto rispondere al senatore Tropeano, facendogli rilevare che, sostanzialmente l'articolo unico in esame non fa che ricalcare le norme generali in vigore per l'assunzione nel pubblico impiego dopo l'espletamento di pubblici concorsi. Per ogni concorso, infatti, i candidati assunti possono indicare delle preferenze ed anche le norme in esame prevedono esplicitamente la possibilità per gli interessati di indicare preferenze in relazione alla sede di servizio; la pubblica amministrazione, però, ha il potere ed il dovere di coprire i posti vuoti ovunque essi siano, dopo aver cercato di venire incontro alle richieste degli assunti.

Mi dichiaro inoltre d'accordo sull'opportunità di far decorrere i termini di 20 giorni per la presentazione delle domande dall'entrata in vigore del provvedimento, anzichè dalla sua pubblicazione.

Per quanto riguarda poi la modifica suggerita dal senatore Tropeano all'ultimo periodo del primo comma, io non sarei contrario; faccio però rilevare che potremmo incorrere in qualche dimenticanza, in quanto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, fa tutta una casistica in ordine ai documenti, alla possibilità di sanare eventuali irregolarità, alla decadenza dal diritto di nomina, ed altro. Pertanto, insisterei per l'introduzione del comma aggiuntivo già illustrato nella mia relazione introduttiva, che, a mio avviso, ci garantirebbe da una simile eventualità.

Infine, in ordine alla richiesta avanzata dal senatore Filetti, ritengo che essa non possa trovare accoglimento non solo nel presente disegno di legge, ma addirittura in nessun altro provvedimento. Infatti, co-

loro che hanno riportato la sufficienza nella prova scritta e che pertanto non sono stati ammessi a sostenere le prove orali dovrebbero, con una nuova legge, essere ammessi oggi per allora, in quanto — nel caso esposto dall'onorevole collega — ci troviamo di fronte non ad idonei, ma a candidati esclusi dal concorso per non avere riportato nella prova scritta il punteggio richiesto dalle attuali disposizioni di legge. Ora, io non credo che sia possibile abbassare tale punteggio perchè, mentre da un lato vi è indubbiamente nella pubblica amministrazione la necessità di assumere dei dipendenti, esiste dall'altro anche la fondamentale necessità di assumere elementi qualificati. Ed è a tutti noto, invece, qual è il generale giudizio che si dà sui pubblici concorsi banditi nella pubblica amministrazione, compresi quelli per la magistratura e quelli per notaio. Si ha l'impressione cioè — impressione peraltro confortata dai risultati — che vi sia uno scadimento generale nella preparazione dei partecipanti, tant'è che gli esaminatori sono costretti ad essere di manica larga nel valutare i candidati; ora, se noi con una legge abbassassimo il punteggio richiesto, ci troveremmo probabilmente di fronte ad un ulteriore declassamento generale dei dipendenti della pubblica amministrazione. Questa valutazione — che forse non avrei dovuto fare — non incide peraltro su quanto ho detto in precedenza e cioè che una norma del genere non può trovare collocazione nel presente disegno di legge, il quale si limita soltanto ad ampliare i termini di validità di una graduatoria di concorsi già effettuati e quindi esplica la sua efficacia solo nei confronti degli idonei e non dei non ammessi.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Al termine di questa discussione, che mi sembra oltremodo importante in quanto dimostra che è stato colto lo spirito che ha animato il Governo nel presentare il disegno di legge in esame, desidero far presente che erano di fronte a noi due problemi di carattere generale, ai

quali si è già accennato ma che io vorrei rimarcare brevemente.

Il primo problema di ordine generale è costituito dai gravi dissesti e ritardi, o meglio (per non usare parole troppo pesanti ed enfatiche inutilmente) dalla carenza di personale negli uffici giudiziari del nostro Paese, alla quale si cercò di ovviare con il decreto-legge del 1973, che bandiva dei concorsi in maniera diversa rispetto al passato.

Il concorso del 1973 ebbe una larga partecipazione di concorrenti per cui è stata sanata, sia pure parzialmente, la carenza di personale nella carriera di concetto negli uffici giudiziari, ma si è creato un numero di idonei che, nonostante la proroga al '78, è ancora notevole. Oggi siamo, quindi, di fronte a questo problema: abbiamo valutato, come Governo e come Ministero, la possibilità di prorogare questa graduatoria, e tenuto conto della necessità immediata di potenziare il funzionamento della giustizia, pur tenendo presenti le problematiche che sono venute fuori in questi ultimi sette anni (è nota a tutti, nel nostro Paese, la carenza di posti, la necessità di occupazione dei nuovi giovani di questi ultimi anni), cioè di prorogare la graduatoria del concorso del 1973 al 31 dicembre 1980, ma con caratteristiche diverse che poi illustrerò.

Lo spirito di questa proroga mi pare sia stato colto da tutti coloro che sono intervenuti nel corso della discussione, ma non è stato puntualizzato fino in fondo perchè non si è tenuto conto di certe situazioni.

Si è proceduto al reperimento di questo personale idoneo con una lentezza enorme in questi ultimi due anni non solo perchè l'offerta della graduatoria è andata scemando in quanto nel frattempo i giovani si sono rivolti ad altre richieste di lavoro, ma soprattutto per il meccanismo del decreto-legge n. 111 del 1978. Se avessimo potuto utilizzare bene questa graduatoria in termini di rapidità, credo che saremmo arrivati alla copertura di tutti i posti liberi e quindi ad un ulteriore scivolamento della graduatoria stessa.

Per recuperare il tempo perduto, abbiamo soppresso le graduatorie distrettuali e abbiamo aperto una richiesta generale per tutti

i posti vacanti in tutti gli uffici giudiziari del nostro Paese fino al 31 dicembre 1980. In questo modo, al di là della scoperta del posto, dell'individuazione, della chiamata, della rinuncia del chiamato per poter consentire la chiamata del successivo, e via dicendo, che comportano un tempo tecnico di almeno quattro mesi, avremo la possibilità di esaurire questa graduatoria, che, essendo di circa 7500 unità, ad un conto di previsione del Ministero, può portare ad una offerta di lavoro, per chi vuole lavorare, di circa 700-800 unità e quindi a coprire i posti vacanti entro il 1980.

Una volta individuate le domande di tutti i disponibili (chi non è disponibile, evidentemente non ha più interesse a questo concorso) si potrà procedere a soddisfare le esigenze di tutti gli uffici giudiziari del nostro Paese.

In sostanza, l'idoneo presenta la sua richiesta al Ministero e il Ministero, tenendo presente tutta la situazione di scoperta dei posti nei vari uffici giudiziari, forma una graduatoria e gli assegna una sede. Vorrei dire al senatore Tropeano che è proprio per venire incontro all'esigenza del cittadino calabrese che vuole preferibilmente restare in Calabria che abbiamo voluto cambiare il sistema! Quando si dice, infatti, che l'idoneo ha l'obbligo di essere disponibile a raggiungere qualsiasi sede, è anche ovvio che il Ministero, avendo davanti tutto il cartellone delle vacanze, cercherà di favorire, nell'ordine della graduatoria, le preferenzialità individuate dal candidato nella sua richiesta. Si cercherà certamente di assegnare l'idoneo nel posto che chiede o per lo meno più vicino possibile, ma è chiaro che si vogliono comunque coprire tutti i posti vacanti laddove esistono: chi è primo in graduatoria sarà premiato.

Aggiungo tra parentesi, solo per meglio puntualizzare quanto ha detto il relatore, ed anche perchè ritengo che sia una informazione in qualche modo utile, che il personale che verrà chiamato è abbastanza scelto, perchè si tratta pur sempre di idonei che hanno ottenuto un punteggio intorno a 52-54 sessantesimi e sembra anzi (parecchi del Ministero lo affermano) che si tratti di un per-

sonale addirittura migliore di quello che ebbe il massimo punteggio, cioè i 60/60. La ragione ognuno di voi può individuarla a mente!

La procedura, quindi, è completamente diversa. Speriamo, perciò, nel termine complessivo di 60 giorni, praticamente entro il mese di luglio, di poter coprire tutti i posti e quindi di soddisfare le necessità degli uffici giudiziari.

In merito alla *ratio* del provvedimento ritengo di non dover aggiungere altro.

Vorrei, ora, anticipare il mio pensiero riguardo gli emendamenti proposti. Non sono favorevole all'aggiunta della parola: « assunzione », al primo comma dell'articolo unico, in quanto l'assunzione noi la facciamo in termini diversi: è il tipo di graduatoria che riprendiamo dall'articolo 6 del decreto-legge n. 111 del 1978 e non l'assunzione che in questo articolo ha modalità diverse. Non sono favorevole neppure all'emendamento proposto dal relatore; perchè se diciamo: « tutte le norme compatibili con la presente legge » potremmo ritornare nelle vecchie pastoie che abbiamo voluto superare per avere una snellezza maggiore. Non saprei neanche suggerire una dizione diversa, perchè può darsi che rileggendo bene tutto il decreto-legge n. 111 potremmo ritrovarci di fronte al grave inconveniente di dover interpellare l'idoneo e solo a seguito di una sua risposta negativa poter procedere all'assunzione del successivo. Tutto questo sarebbe in contraddizione con lo spirito di questa norma che è stata concepita allo scopo di individuare rapidamente i posti disponibili entro il 31 dicembre 1980 e procedere rapidamente alle assunzioni.

D I L E M B O , *relatore alla Commissione*. Ho letto con attenzione il decreto-legge n. 111 ed è per questo motivo che sostengo che nella norma al nostro esame ci sono delle carenze che vanno eliminate. Perchè, infatti, si dice che vengono assunti provvisoriamente? Perchè, all'articolo 3, il decreto-legge n. 111 stabilisce: « I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, tutti i documenti indicati nel bando di concorso.

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente comma, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso ».

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma noi vogliamo una cosa diversa!

D I L E M B O , *relatore alla Commissione*. Va bene: ma quando costoro presentano una documentazione irregolare, che cosa succede? Vengono esclusi?

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi auguro che ci siano altre norme di carattere generale per il pubblico impiego per quanto riguarda le eventuali irregolarità!

T R O P E A N O . A me pare allora che se si aggiungessero, dopo le parole: « Per la formazione della graduatoria unica nazionale », le altre: « e per l'assunzione », come da me suggerito in precedenza, si potrebbe superare questa difficoltà.

F I L E T T I . Facendo però riferimento alle disposizioni in genere del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, e non in particolare a quelle dell'articolo 6 di tale decreto-legge.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda questo problema, forse hanno ragione gli onorevoli commissari. Non ho pertanto nessuna difficoltà ad accogliere l'inserimento del comma aggiuntivo proposto dal relatore

Passando oltre, dirò che, se questo mio discorso ha un senso e se veramente le disposizioni in esame consentono di risolvere i problemi esistenti con maggiore speditezza di quanto non abbiano fatto le stesse norme contenute nel decreto-legge n. 111 più volte citato, sarebbe forse opportuno che le stesse venissero estese anche agli altri concorsi di cui all'articolo 27 del decreto-legge in questione. Il Governo pertanto suggerirebbe il

2^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1980)

seguinte emendamento aggiuntivo: « La disposizione contenuta nell'articolo 1, che modifica la procedura prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271, si applica all'assunzione del personale di cui all'articolo 27 del citato decreto-legge ».

T R O P E A N O . Si tratta però di una norma di carattere generale che, a mio parere, non possiamo inserire nel presente disegno di legge. Tale emendamento infatti stravolgerebbe la portata limitata delle norme in esame, introducendo un precedente assai pericoloso.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Salvi i casi di riammissione in servizio previsti dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla copertura dei posti vacanti fino al 31 dicembre 1980 nella carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia si provvede mediante assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973. Le assunzioni hanno luogo seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei che abbiano fatto domanda entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge. Per la formazione della graduatoria unica nazionale si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271.

Gli interessati, che possono eventualmente indicare le loro preferenze, devono dichiarare nella domanda di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede.

Gli idonei devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I nominati avranno l'obbligo di prestare effettivo servizio per cinque anni nel distretto ove è sito l'ufficio di destinazione, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

A questo articolo è stato presentato dal relatore Di Lembo un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge » con le altre: « entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Poichè l'allungamento dei termini è dettato dalla preoccupazione che non si venga a conoscenza da parte degli interessati delle disposizioni in questione, a me pare che la *vacatio legis* non giochi a favore di tale conoscenza. Sarebbe allora preferibile, a mio avviso, adottare il suggerimento in precedenza avanzato dalla Presidenza di far entrare la legge immediatamente in vigore ed aumentare a trenta giorni il termine previsto per la presentazione delle domande.

P R E S I D E N T E . La legge di norma entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; secondo l'emendamento proposto dall'onorevole relatore si avrebbero quindi 35 giorni per la presentazione della domanda. Il che mi sembra sufficiente.

Poichè nessun altro domando di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore Di Lembo.

È approvato.

Il relatore ha proposto di inserire, alla fine dell'articolo, il seguente comma aggiuntivo:

« Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano le disposizioni del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271, in quanto compatibili ».

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Credo che sia più

razionale quanto suggerito in proposito dal senatore Tropeano e cioè inserire al primo comma, dopo le parole: « Per la formazione della graduatoria unica nazionale », le altre: « e per l'assunzione ».

T R O P E A N O . Altrimenti si potrebbe modificare tale ultimo periodo del primo comma nei seguenti termini: « Per la formazione della graduatoria unica nazionale e per l'assunzione si applicano le disposizioni del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271 ».

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* In tal modo però saremmo in contraddizione. Allora è meglio forse adottare la proposta del relatore, che è più generica.

T R O P E A N O . D'accordo; in effetti, è preferibile l'emendamento proposto dal relatore, in quanto la sostanza non muta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti i commi successivi, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOINI